



SERGIO SCIBETTA
CECILIA SCIBETTA
LIVIO PERRI
GIANLUCA MARTA
GULIANA BATTISTI
LUIGI INFANTINO
FERDINANDO DE FLORA
LISSETTE BARBA
LUCA MORRONI
STEFANIA MACI
BARBARA GIORGI
FRANCESCA GRECO
CLAUDIA MANDOLES
CRISTIANA LUPO

News per i clienti dello studio

N. 78

30 novembre 2021

Ai gentili clienti e Loro Sedi

Proroga dei cosiddetti vecchi impatriati: solo decorso il primo quinquennio agevolato

Gentile cliente, con la presente desideriamo informarLa che con la recente risposta a interpello n.703 dello scorso 12.10.2021, l'Agenzia delle Entrate ha specificato che **l'opzione per la proroga del regime dei c.d. "vecchi" impatriati**, prevista dall'art. 5 co. 2-bis del DL 34/2019, **non può essere esercitata prima del decorso del primo quinquennio** di fruizione dell'agevolazione. Secondo l'Amministrazione finanziaria, dal momento che, nel caso di specie, l'anno 2023 rappresenta il periodo di imposta in cui si conclude il primo quinquennio agevolato (2019-2023), **l'opzione dovrà essere esercitata**, al ricorrere dei requisiti di legge, **a partire dall'1.1.2024 ed entro il 30.6.2024** (con efficacia per il quinquennio 2024-2028). In altre parole, a regime, **l'opzione per la proroga dei c.d. vecchi impatriati va esercitata entro il 30 giugno dell'anno successivo** a quello di conclusione del primo quinquennio agevolato.

Premessa

La risposta ad interpello Agenzia delle Entrate 12.10.2021 n. 703 precisa che **l'opzione per estendere di ulteriori cinque anni l'agevolazione dei c.d. "vecchi" impatriati**, prevista dall'art. 5 co. 2-bis del DL 34/2019, **può essere esercitata solamente una volta decorso il primo quinquennio agevolato**.

Caso oggetto di interpello

Il caso prospettato all'Agenzia ha ad oggetto **un cittadino italiano**, rientrato in Italia con la famiglia il 15.4.2019, il quale fruisce del **regime degli impatriati** di cui all'art. 16 del DLgs. 147/2015 dal periodo d'imposta 2019, facendo concorrere alla formazione del reddito complessivo **il reddito di lavoro dipendente nella misura del 50%**.



Osserva

La persona ha due figlie e la minore compie 18 anni nel luglio 2021, cioè in costanza del primo quinquennio di fruizione dell'agevolazione; la questione attiene la facoltà di **estendere il beneficio in scadenza nel 2023**, mediante esercizio dell'opzione in via anticipata, **entro luglio 2021**.

Iscrizione all'AIRE

Preliminarmente, l'Agenzia ribadisce come, ai sensi dell'art. 5 co. 2-bis del DL 34/2019, **risultino esclusi** dalla possibilità di esercitare l'opzione **i cittadini italiani che non siano stati iscritti all'AIRE**; la medesima prescrizione è richiamata dal provvedimento 3.3.2021 n. 60353.

Osserva

Si tratta di un mancato coordinamento normativo della disciplina in esame rispetto a quanto previsto dalla norma agevolativa primaria (l'art. 16 co. 5-ter del DLgs. 147/2015), la quale, prendendo atto della prevalenza dei criteri convenzionali di residenza rispetto a quelli previsti dalla normativa interna, ha consentito l'accesso al regime anche in mancanza di iscrizione all'AIRE, **ove sia comunque possibile dimostrare la residenza estera** ai sensi di una Convenzione contro le doppie imposizioni.

In linea con tale impostazione, la circ. Agenzia delle Entrate n. 33/2020 (§ 5) **ha riconosciuto tale principio in modo generalizzato, anche per i soggetti che si sono trasferiti in Italia entro il 2019**.

Periodo di esercizio dell'opzione

In merito al **periodo di esercizio dell'opzione**, l'Agenzia precisa che quest'ultima **non può essere esercitata prima del decorso del primo quinquennio di fruizione dell'agevolazione**.

Osserva

Secondo l'Amministrazione finanziaria, dal momento che, nel caso di specie, **l'anno 2023** rappresenta il **periodo d'imposta** in cui **si conclude il primo quinquennio agevolato** (2019-2023), l'opzione **dovrà essere esercitata**, al ricorrere dei requisiti di legge, **dall'1.1.2024 al 30.6.2024** (quindi, con efficacia per il quinquennio 2024-2028).

In altre parole, a regime, **l'opzione per la proroga dei c.d. vecchi impatriati va esercitata entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello di conclusione del primo quinquennio agevolato**

Osserva

Con la risposta n. 703/2021 sono, quindi, **superati i dubbi sollevati in occasione della risposta a interpello n. 904-1173/2021 della DRE Lombardia**, riguardante un caso in cui l'opzione per l'estensione del regime veniva esercitata pur non essendo spirato il quinquennio di agevolazione originario.

Verifica del requisito della presenza del figlio minorenni

La risposta n. 703/2021 sembra implicitamente confermare quanto precisato dalla circ. n. 33/2020 (§ 3.1) in merito alla verifica dell'analogo requisito della **presenza di almeno un figlio minorenni richiesto per accedere alla proroga del beneficio per i nuovi impatriati**.

Osserva

In particolare, in base alla circolare, tale requisito risulta verificato **qualora il figlio minorenni "sia nato prima del trasferimento in Italia**, sia successivamente, a condizione che tale presupposto sussista **entro la scadenza del primo quinquennio di fruizione dell'agevolazione"**; sempre in base alla circolare "la circostanza che, successivamente al rientro, **i figli diventino maggiorenni** (ovvero fiscalmente non più a carico), **non determina la perdita dei benefici fiscali** di cui all'articolo 16, relativamente all'ulteriore quinquennio".

Il fatto per cui, nel caso esaminato nella risposta n. 703/2021, la persona avesse, al momento del rientro in Italia, una figlia minorenni **"convaliderebbe" quindi il beneficio per l'intero decennio**.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse.

Cordiali saluti